

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 519)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LABRIOLA, VERNOLA, BARBERA, FUSARO, BOZZI, RODOTA e FORNER** (V. Stampato Camera n. 1118)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 febbraio 1984

Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione
ai giudizi amministrativi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nei giudizi amministrativi, in primo o in unico grado, è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, si applica l'articolo 41 del codice di procedura civile.

La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.